

Prot. n. 177/2020/AG/SH-2/INT.



N. 23/2020/P.P.

TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Tribunale f.f.

Visto il DPCM 1 marzo 2020

Visto l'art. 10 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020

Visto il DPCM 4 marzo 2020

Vista la Circolare Consiglio Superiore della Magistratura P 54309/2020

Visto il Decreto Legge n. 11 del 9 marzo 2020

Visto il DPCM 8 marzo 2020

Visto il DPCM 9 marzo 2020

Vista la Circolare 10.3.2020 Min. Giustizia Dir. Gen. S. I. A. utilizzo "Stanza Virtuale"

Visto il DPCM 11 marzo 2020

Vista la Circolare Consiglio Superiore della Magistratura P 4511/2020

Visto l'art. 83 del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con mod. nella Legge 27/2020

Vista la Circolare Ministero della Giustizia-Capo Dip. DOG 20.3.2020 e relative Nuove Linee Guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione Giudiziaria

Vista la Circolare Direttore DOG 21.3.2020

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020

Vista la Circolare CSM n. 5102 del 27.3.2020

Visti gli artt. 9, 10 e 32 D.L. 23/2020

Visto il D.P.C.M. 26.4.2020

Visto l'art. 3 D.L. 29.4.2020 n. 28

Vista la Circolare Ministero della Giustizia Capo Dip. DOG del 2.5.2020/70896

Vista la Circolare Ministero della Giustizia Capo Dip. DOG del 2.5.2020/70897

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello del Distretto di L'Aquila nonché gli altri Presidenti di Tribunale del Distretto.

Sentiti l'autorità sanitaria regionale ed il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo per il tramite del Presidente della Corte d'Appello nonché il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Dirigente Amministrativo del Tribunale.

Di concerto con il **Procuratore della Repubblica di Teramo** quanto alla regolamentazione degli ingressi e spazi comuni del Palazzo di Giustizia e con il Dirigente Amministrativo

Sentite, in video-conferenza , le OO.SS. territoriali e la RSU sede, come previsto dall'art. 3 dell'Accordo posto in essere dal Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia sulle misure organizzative in vista della cosiddetta "fase due";

Sentiti, attraverso video-conferenze, **i giudici** della sezione civile e lavoro e del settore penale

Dato atto in particolare che, con riguardo alle **modalità procedurali**, nelle materie del *Contenzioso civile, del Lavoro, Previdenza ed Assistenza* nonché *Fallimenti ed Esecuzioni* previste dall'art. 83 D.L. 18/2020 e successiva Legge di conversione 27/20, si è pervenuti, attraverso l'intervento del *Presidente della Corte d'Appello*, ad articolati **Protocolli Distrettuali con i Consigli dell'Ordine** di ciascun *Tribunale*; che, all'esito di tale attività, si sono svolti intensi colloqui ed interlocuzioni con il *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo* che hanno condotto alla sottoscrizione, in sede locale , di specifici **Protocolli nel Settore Civile e nel settore Lavoro, integralmente recepiti nel presente provvedimento ;**

Dato atto che, sempre in sede locale, sono stati stipulati, con la Procura della Repubblica , il Consiglio dell'Ordine e le Camere Penali **Protocollo per lo svolgimento delle udienze penali** in data 10 aprile 2020 , come modificato ed ampliato con successivo Protocollo Penale in data 6 maggio 2020, da intendersi integralmente recepiti nel presente provvedimento;

Dato atto che, al fine di disciplinare le modalità di trasmissione degli atti tra gli Uffici Giudicanti e quelli Requirenti, è stato stipulato apposito protocollo con il Procuratore della Repubblica in data 8 aprile 2020;

Dato atto che in data 23 aprile 2020 è stato sottoscritto "*Protocollo d'intesa tra la Procura della Repubblica, il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo sulle misure organizzative che verranno utilizzate per contrastare l'emergenza epidemiologica*", relativo alla disciplina dell'orario e delle modalità di accesso al Tribunale;

Dato atto dell'interlocuzione con Il Direttore Generale dell'Asl di Teramo, di cui alla nota del 23.4.2020 prot. n. 0036890/20

Dato atto che nella a Conferenza Permanente del 23 aprile 2020, con la partecipazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sono state concordate le misure sanitarie da adottarsi all'interno degli uffici giudiziari di Teramo per il periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020;

premesso che:

- con provvedimenti presidenziali n.13/2020 e n. 19/2020, in adesione a quanto stabilito dall'art.83 del D.L. n.18/2020, sono state date disposizioni organizzative per la trattazione, dei procedimenti esclusi dalla generalizzata sospensione ex lege;
- la **gestione del personale amministrativo**, nell'impossibilità dell'*accesso da remoto* ai registri di cancelleria, è stata sempre ampiamente discussa e condivisa con il **Dirigente Amministrativo**, pervenendo, nella prima fase, attraverso *progetti individuali*, ad un **equo bilanciamento** tra le esigenze ridotte dei **Presidi** di Cancelleria per le attività ritenute *indifferibili* ed il **lavoro agile**; *nella seconda fase verrà potenziata adeguatamente l'attività "in presenza"*, al fine di contemperare le esigenze connesse alla effettiva ripresa dell'attività giudiziaria, nei termini del presente provvedimento, con quelle di tutela legate al persistere, seppure in forma attenuata, della *emergenza epidemiologica*;
- **tutto ciò premesso**, per il periodo che va dal **12 maggio 2020 al 31 luglio 2020**, alla luce della persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono adottate le seguenti

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI GIUDIZIARI

Sono state adottate misure per la limitazione dell'accesso del pubblico nel Palazzo di Giustizia e per la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli sportelli, con prenotazione telematica o telefonica.

Tenuto conto del protocollo tra Tribunale, Procura della Repubblica e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in data 23 aprile 2020, della Conferenza Permanente del 23 aprile 2020 e delle indicazioni del Direttore Generale dell'Asl di Teramo sopra richiamata, di comune accordo con il Procuratore della Repubblica, il Dirigente Amministrativo ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, si stabilisce quanto segue :

- **Orario unico per entrambi gli uffici giudiziari per l'accesso del pubblico alle Cancellerie ed alle Segreterie ed attività giurisdizionali è dalle ore 8,30 alle ore 13,30 .** (La piccola modifica rispetto all'orario concordato nel protocollo, indicata dalle ore 9 alle 14, è resa opportuna per meglio conformarsi all'orario del personale amministrativo e consentire un più graduale deflusso dal Palazzo di Giustizia . Dal 12 maggio al 31 luglio 2020 non potrà essere consentito l'accesso del pubblico alle udienze civili e penali e solo i soggetti direttamente interessati nei processi e le parti processuali che mostreranno all'ingresso al personale preposto ai controlli la documentazione che li abilita a presenziare a tali udienze potranno accedere nel Palazzo di Giustizia.
- **Per l'accesso agli altri servizi offerti dal Tribunale e dalla Procura della Repubblica per eliminare gli assembramenti e disciplinare l'afflusso degli operatori di giustizia ed utenti è stato previsto un sistema di prenotazione che consente di programmare preventivamente il giorno e l'ora dell'accesso agli uffici giudiziari..** Pertanto si potrà accedere negli uffici giudiziari di Teramo esibendo al personale preposto l'email o altra documentazione che indica il giorno e l'ora dell'incontro

ed il nome del magistrato, funzionario ed organo di P.G. preposto a riceverlo, previa prenotazione come dopo precisato.

- **Questo meccanismo di programmazione non riguarda la P.G. che potrà continuare a depositare direttamente con le solite modalità alla segreteria del P.M. del Turno affari urgenti le informative e gli altri atti urgenti ed effettuerà l'inserimento delle informative di reato non urgenti nel sistema informatico ministeriale NDR con le modalità più volte indicate e valgono per la stessa le direttive già emanate per il periodo di emergenza COV-19.**
- **L'ingresso nel Palazzo di Giustizia di Teramo è differenziato** e si prevede un ingresso per magistrati, personale amministrativo ed organi di P.G. da un lato ed un altro ingresso per gli avvocati, utenti, parti processuali e soggetti autorizzati ad accedere per espletare le attività giurisdizionali o accedere ai relativi servizi o incontri con magistrati, personale amministrativo o organi di P.G.;
- **Per l'accesso al Palazzo di Giustizia ed altri uffici giudiziari di Teramo occorrerà dotarsi di mascherine e guanti**, provvedendo anche a disinfettarsi le mani prima di accedere al suo interno;
- **Le persone all'ingresso si sottoporranno alla rilevazione a distanza della temperatura corporea**, ove dovesse essere rilevata dal personale della Vigilantes Group una temperatura superiore a 37,5 si inviterà la persona sottoposta al controllo a non entrare e ad effettuare i relativi controlli medici.
Il personale preposto ai controlli avrà cura di informare, preventivamente, la persona all'ingresso da sottoporre al controllo della temperatura che - ai sensi della disciplina sulla privacy - i dati saranno trattati con riferimento al D.L. 163/2006; d.l. 101/2018, Reg. U.E. 679/2016, per cui sarà sottoposto a tale controllo ove intenda entrare nel Palazzo di Giustizia di Teramo. Questo controllo della temperatura all'ingresso è stato preventivamente concordato con Protocollo tra Procura, Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo del 23.4.2020 e dalla Conferenza Permanente del Palazzo di Giustizia di Teramo del 23.04.2020.
- **anche i magistrati, personale amministrativo ed organi di P.G. che dovessero rilevare la presenza di analoghi gradi febbrili eviteranno di entrare negli uffici giudiziari ed avranno cura di portare la mascherina in tutti gli incontri con altre persone all'interno degli uffici giudiziari che dovranno anch'esse indossarle.** Inoltre, per alcuni uffici particolarmente utilizzati dall'utenza, è stata prevista la realizzazione anche di paratie in plexiglass.
- **tutti coloro che entrano negli uffici giudiziari di Teramo osserveranno le disposizioni** emanate delle autorità sanitarie nazionali, provinciali e comunali per contrastare l'emergenza epidemiologica COV-19 ed a tale scopo verranno apposte nel Palazzo di Giustizia apposite indicazioni con cartellonistica e segnaletica a terra.
- **si rispetteranno le misure stabilite per il distanziamento sociale stabilite dalle autorità nazionali, regionali e provinciali e comunque non sarà mai inferiore ad un metro** ed in particolare per :
 - a) l'ingresso del Palazzo di Giustizia e degli altri uffici giudiziari (in particolare si manterrà la distanza all'ingresso dei due accessi differenziati ed anche per il deflusso all'uscita che avverrà centralmente);
 - b) l'accesso e la permanenza nelle aule di udienza per tutte le attività da espletarsi;
 - c) l'accesso e la permanenza nelle stanze di magistrati, personale amministrativo ed organi di P.G. e di ogni altro soggetto che opera negli uffici giudiziari;
 - d) l'utilizzo degli ascensori;
 - e) transito o permanenza negli androni, scale, bagni, corridoi e spazi antistanti aule, stanze, archivi o locali comunque ubicanti all'interno degli uffici giudiziari;
 - f) utilizzo dei dispositivi automatici di erogazione di bevande e prodotti di consumo alimentare. In ordine a giorno di riapertura del bar interno al Palazzo di Giustizia provvederà la Conferenza Permanente.
 - g) Le due scale tipo chiocciola sono riservate solo per il personale giudiziario e p.g. e saranno utilizzate una per salire e l'altra per scendere mantenendo sempre le distanze tra le persone per evitare incontri.

Eventuali violazioni delle predette disposizioni da parte dei soggetti che accedono all'interno degli uffici giudiziario di Teramo verranno immediatamente segnalate al personale della Vigilantes Group, agli organi di P.G. presenti ed alla Dirigenza della Procura e del Tribunale di Teramo per i relativi provvedimenti.

Questi meccanismi non riguarderanno le convocazioni di testi o di altri soggetti da parte dei magistrati, personale amministrativo e della p.g. per le attività giurisdizionali, accertamenti, istruttorie ecc. che avverrà con le solite modalità stabilite dalla legge.

Si avrà cura nel fissare le attività giurisdizionali, gli incontri, le attività di qualsiasi tipo di evitare assembramenti e di programmare l'arrivo di tutte le persone all'interno degli uffici giudiziari ad una certa ragionevole distanza di tempo l'una dall'altra in modo da espletare i relativi adempimenti uno alla volta.

Per la gestione delle udienze e delle attività giurisdizionali in questo periodo, si rimanda a quanto stabilito nei Protocolli ed alle disposizioni di seguito indicate per la celebrazione delle udienze civili e penali.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

L'accesso agli Uffici del Giudice di Pace, fermo restando l'obbligo di dotarsi di mascherine e guanti è CONSENTITO esclusivamente per lo svolgimento dell'attività giurisdizionale di seguito specificata. L'accesso dovrà avvenire nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e sarà regolato dal personale dell'ufficio, avendo cura che acceda una sola utenza alla volta in considerazione dei limitati spazi a disposizione.

Per l'UFFICIO UNEP, si provvede come da separato ed allegato provvedimento che qui si intende integralmente recepito .

CONTENZIOSO CIVILE

Premesso che, d'intesa con i giudici della sezione civile-lavoro, si è ritenuto di privilegiare la modalità di trattazione d'udienza c.d. cartolare o a trattazione scritta di cui all'articolo 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, quantomeno per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;

sentiti i Magistrati di Riferimento per l'Informatica del Tribunale,

DISPONE

A) Sezione Civile

UDIENZE CIVILI IN MODALITA' ORDINARIA PER PROCEDIMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE

I procedimenti previsti dall'art.83 comma 3 lett. a) D.L. 18/2020, compresi quelli dichiarati urgenti (ad esempio in materia di *affido di minori e mantenimento minori/coniuge* in casi delicati) - preferibilmente su istanza congiunta delle parti -, che richiedono la partecipazione personale delle parti, saranno trattati con modalità ordinaria in aula di udienza che consenta il rispetto della distanza

minima di due metri tra ogni persona presente; ciascun partecipante all'udienza dovrà essere munito di *guanti e mascherina*.

In proposito si specifica che:

- 1) Le **udienze presidenziali di separazione e divorzio contenziosi** saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; la trattazione potrà avvenire, se non sarà possibile la *trattazione da remoto*, con la predetta *modalità ordinaria*;
- 2) Nei *casi di cui al precedente punto 1)*, se le parti comunicano di aver raggiunto nel frattempo un accordo, si applicheranno le modalità previste per le *procedure consensuali*;
- 3) Le **udienze collegiali in materia di famiglia e persone** saranno trattate solamente in ipotesi di *dichiarazione di urgenza* del relativo procedimento; qualora le parti rinuncino a comparire personalmente la trattazione avverrà tramite *collegamento da remoto*, altrimenti avverrà con la predetta *modalità ordinaria*;
- 4) Per **ogni altro procedimento** la trattazione in udienza avverrà preferibilmente e ove possibile tramite *collegamento da remoto* o in alternativa con modalità ordinaria.

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

Saranno trattati preferibilmente con le modalità di cui all'articolo 83 comma 7 lett. h) del D.L. n. 18 del 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, con decorrenza dal 12.5.2020, i procedimenti con udienze fissate:

- a) per la *precisazione delle conclusioni ex artt.190 e 281 quinquies primo comma c.p.c.*,
- b) b)per la *discussione orale ex art.281 quinquies secondo comma c.p.c.*,
- c) per la *discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.*,
- d) per la *discussione orale ex art. 429 c.p.c.*,
- e) per la valutazione di richieste dei **provvedimenti cautelari** previsti nelle *sezioni II, III e V del capo III del libro IV del codice di procedura civile*, anche nella fase di **reclamo**, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;
- f) per procedimenti di **separazione consensuale** e di **divorzio congiunto**, applicandosi per le modalità di svolgimento dell'udienza quanto stabilito per le altre procedure qui elencate sempre che compatibili con la peculiarità dell'**udienza presidenziale**; in particolare, in sede di fissazione dell'udienza presidenziale, il *Presidente* inviterà i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza **documento** proveniente delle parti *vidimato* dal difensore contenente le seguenti **attestazioni**: 1) *che non intendono riconciliarsi, essendo*

venuta meno irreversibilmente l'unità familiare; 2) che rinunciano a comparire all'udienza, essendo inutile il tentativo di conciliazione; 3) che confermano le condizioni del ricorso già proposto; 4) di essere consapevoli che nel caso in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la comparizione delle parti, anche al fine di apportare modifiche alle condizioni della separazione, sarà fissata ulteriore udienza in cui dovranno comparire personalmente; 5) che rinunciano sin d'ora ad ogni eccezione riguardo alle modalità di trattazione telematica dell'udienza, che avviene su loro espressa richiesta (è allegato modulo di attestazione);

- g) per i procedimenti ex art. 702 bis c.p.c., con udienze fissate per la discussione e decisione, con la precisazione che la trattazione di quelli di nuova iscrizione avverrà a partire **dall'1.7.2020**.

nonchè

- h) i ***procedimenti dichiarati urgenti***, su istanza di parte, che non richiedono la comparizione personale delle parti, anche a seguito di rinuncia a comparire delle medesime;

Saranno, inoltre, trattati preferibilmente con la medesima modalità, ma con decorrenza dal **1.6.2020**:

- i procedimenti con udienze fissate per la valutazione delle richieste istruttorie ex art.183 comma 7 c.p.c..

Attività preliminari all'udienza (trattazione scritta)

- 1) *almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice con apposito provvedimento, che la Cancelleria deve comunicare alle parti costituite entro 6 giorni, dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 e invita i difensori delle parti a depositare almeno 4 giorni prima dell'udienza note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;*
con il medesimo decreto nell'ipotesi di cui alla lett. A) assegna alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c., decorrenti dal giorno successivo all'udienza, e nelle ipotesi E) e G), ove ritenuto necessario, assegna alle parti per il deposito di eventuali note difensive termine di 5 giorni, decorrenti dal giorno successivo all'udienza; salvo che il giudice non ritenga di provvedere diversamente disponendo il rinvio dell'udienza;
- 2) la Cancelleria provvederà a comunicare, entro il predetto termine di 6 giorni, il citato provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) il provvedimento del giudice sarà adottato “fuori udienza” successivamente alla scadenza dei termini indicati al precedente punto 1; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata per l’udienza, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1; in caso di omessa comunicazione ad almeno una delle parti provvede a fissare una nuova udienza;
- 6) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto 1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. precisazione delle conclusioni, breve replica alle note conclusionali, osservazione sulla terza memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., brevi controdeduzioni ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) il mancato deposito della memoria sarà considerato quale mancata partecipazione all’udienza;
- 8) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 9) il giudice non dovrà redigere un verbale di udienza; per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal *Dirigente della Cancelleria* sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione);

Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, ora e modalità di collegamento”*.

1. I collegamenti da remoto saranno organizzati dal giudice utilizzando, come da provvedimento datato 20.3.2020 del *Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia*, l'applicazione *Microsoft Teams*.
2. Almeno 14 giorni prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento, che la Cancelleria dovrà comunicare ai procuratori delle parti costituite entro 7 giorni, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;
3. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante *“richiesta di visibilità”*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
4. I procuratori delle parti, almeno 4 giorni prima dell'udienza depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo;
5. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.
6. La Cancelleria provvederà ad inserire nello *“storico del fascicolo”* l'annotazione *“udienza da remoto”*.

Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*

Nel verbale di udienza il giudice:

1. **prende atto** della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); i procuratori delle parti dovranno essere muniti del tesserino professionale e le parti di documento di identità, tesserino e documento di identità che dovranno essere esibiti su richiesta del giudice;

2. qualora siano collegati solamente uno o alcuni dei procuratori delle parti, il giudice contatterà quelli assenti telefonicamente sul recapito dai medesimi indicato ai sensi del precedente *punto 1.4*, per verificare se ricorrano le ipotesi di cui al successivo *punto 2.7*, dando atto a verbale di tale attività;

3. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

4. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

5. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegati da luogo distinto, dovranno **tenere attivata** per tutta la durata dell'udienza la **funzione video**; il giudice **disciplinerà** l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è **vietata** la **registrazione dell'udienza**;

6. l'esibizione di documenti in udienza potrà avvenire mediante l'utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo - sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come tale, mentre il deposito, ove autorizzato dal giudice, dovrà avvenire successivamente nel rispetto della normativa sul PCT;

I difensori delle parti, al fine di agevolare la redazione del verbale di udienza, appronteranno una succinta **proposta di verbalizzazione**, utilizzando il sito internet <http://note.dirittopratico.it/Guida> (preferibilmente con creazione di un'unica nota comune), e indicheranno al magistrato il codice della/e nota/e.; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti anche tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice **inviterà** i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorî contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Per i procedimenti di competenza collegiale:

- sarà cura del giudice relatore provvedere ad effettuare tutti gli adempimenti preliminari all'udienza di cui sopra, sia nel caso in cui sia necessario lo svolgimento dell'udienza con modalità ordinaria, sia nel caso di udienza mediante "trattazione scritta";
- la composizione del Collegio sarà indicata nel decreto con il quale viene comunicata la modalità di trattazione dell'udienza;
- la camera di consiglio si terrà a mezzo di collegamento da remoto dei componenti del Collegio con l'ausilio del *software* applicativo *Teams* di *Microsoft* (individuato dalla DGSIA); il consigliere relatore riferirà il contenuto delle note depositate telematicamente al Collegio, il quale delibererà in camera di consiglio, con ordinanza che sarà depositata e comunicata ai difensori con modalità telematica, con la quale – nel caso in cui la causa venga trattenuta in decisione – verranno concessi i termini per il deposito degli scritti conclusionali, termini che decorreranno dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Durante il periodo di vigenza del provvedimento presidenziale saranno trattati tutti i ricorsi e le istanze che perverranno in via telematica, monocratici e collegiali che non necessitano di fissazione d'udienza, salvo quelli dichiarati urgenti (preferibilmente da trattare con modalità cartolare ex art. 83, comma 7, lett. (h), nonché le istanze cartacee depositate in cancelleria, il tutto secondo il sistema di prenotazione telematico, telefonico e postale stabilito dall'Ufficio.

Per le Amministrazioni di Sostegno e le Tutele di minori, ricorrendone le condizioni di legge, si procederà subito, se possibile, alla nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio/tutore provvisorio con attribuzione di poteri immediati nonché differimento dell'istruttoria e del giuramento a data successiva al 31.7.2020.

DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Le udienze che non si potranno tenere nel rispetto di quanto previsto nel presente provvedimento e comunque quelle che non si potranno tenere nel rispetto delle misure di sicurezza volte a prevenire la diffusione del contagio, verranno rinviate a data successiva al 31.7.2020 compatibilmente con il ruolo di ciascun Giudice. Allo stesso modo il Giudice potrà provvedere su istanza motivata delle parti, nell'ipotesi in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito o lo scambio degli atti o la partecipazione all'udienza da remoto

B) Sezione Lavoro Previdenza ed Assistenza

Per il periodo suddetto, oltre ai procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, lett. a) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, saranno trattati esclusivamente:

- a) i procedimenti ex art. 409 e 442 c.p.c., fissati per la discussione orale ai sensi art. 429 c.p.c.
- b) i procedimenti ex art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92 (ossia la sola fase sommaria dei procedimenti c.d. Fornero), esclusi l'escussione degli informatori e l'interrogatorio formale;
- c) i procedimenti cautelari;
- d) i procedimenti di repressione della condotta antisindacale ex art. 28, l. 20 maggio 1970, n. 300;
- e) le prime udienze nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ex art. 442 c.p.c. e in materia di lavoro di volta in volta ritenute dal giudice di prioritaria trattazione, in considerazione della materia trattata e della natura dei diritti fatti valere (ad es., impugnativa di licenziamento, demansionamenti, trasferimenti di sede di lavoro) o della più risalente iscrizione a ruolo, ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
- f) le altre udienze ex art. 420 c.p.c. fissate per attività non richiedenti istruttoria (ad es. acquisizione di documentazione, estinzione del processo ex artt. 181 o 309 c.p.c.), ove i carichi del ruolo e le dotazioni di cancelleria lo consentano;
- g) i procedimenti ex art 445 bis c.p.c **che potranno essere trattati con modalità da remoto a partire dal 1.7.2020,** prevedendo che per ciascuna udienza siano conferiti più incarichi allo stesso CTU, con inizio delle operazioni peritali (visita medica) in data successiva al 30 settembre 2020.

Tutti gli altri procedimenti saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020, salvo proroghe.

I procedimenti in esame saranno preferibilmente trattati secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera h) del D.L.18/2020 (c.d. processo cartolare), salva la facoltà di ciascuna delle parti di chiedere motivatamente la trattazione mediante collegamento da remoto, ad eccezione dei giudizi di cui all'articolo 445 bis c.p.c. che saranno trattati esclusivamente con le predette modalità da remoto di cui alla lettera f) dell'articolo 83, comma 7 del D.L.18/2020, così come modificato dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del suddetto decreto legge.

Le udienze da trattarsi ex art. 83 lett. h) D.L. 18/2020 sono svolte secondo le seguenti modalità.

1. Il giudice, *14 giorni prima* dell'udienza, quando possibile, con decreto comunicato alle parti *fino a 10 giorni prima* dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta":
 - a) invita i difensori a depositare telematicamente, almeno 5 giorni prima dell'udienza, note scritte contenenti istanze e conclusioni, eventualmente anche nella forma del "preverbale di udienza", con contenuto previamente concordato tra le parti e depositato nel fascicolo telematico;
 - b) precisa nel provvedimento che la mancata comparizione personale delle parti è giustificata e che l'istanza di trattazione scritta non equivale a mancata comparizione personale delle parti e non è valutabile come argomento di prova *ex art. 420, comma 1, c.p.c.*.
2. Il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per la fase di riferimento, attesa la diversità tra lo scritto in questione e le note conclusionali di cui all'art. 429, co. 2, c.p.c.; pertanto, devono essere redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato.
3. Ove il fascicolo contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice può chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al comma 4, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati cartaceamente, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
4. L'udienza virtuale è regolarmente celebrata anche se, verificata la rituale comunicazione della Cancelleria del decreto di cui al comma 4, una sola delle parti ha depositato le note di cui all'art. 83 lett. h) cit, nel termine stabilito nel decreto; allo stesso modo, se nessuna

delle parti ha trasmesso note scritte nel medesimo termine, il giudice rinvia il procedimento ai sensi dell'art. 181 o 309 c.p.c..

5. Se l'udienza è fissata per la discussione orale, il giudice provvede in giornata al deposito telematico del dispositivo e, di norma, delle relative motivazioni; nei procedimenti ex art. 1, commi 48 e 51, l. 28 giugno 2012, n. 92 e in quelli ex art. 669 bis e s.s.c.p.c. trattiene, di regola, la causa in riserva;
6. All'esito del deposito delle note scritte, in tutti i casi nei quali sarà ritenuto opportuno, al fine di garantire un più approfondito contraddittorio, potranno essere assegnati nuovi termini per il deposito di ulteriori note oppure, su motivata istanza di parte o d'ufficio, potrà fissarsi nuova udienza, da svolgersi mediante collegamenti da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f, D.L. n. 18/2020.
7. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di chiedere la trattazione dell'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 18/20 cit. La richiesta deve: a) essere motivata e depositata nel termine di 7 giorni prima dell'udienza fissata, onde consentire all'ufficio adeguata organizzazione; b) indicare la disponibilità all'utilizzo dello strumento *Microsoft Teams*; c) indicare se il proprio assistito intende o meno rinunciare a comparire o se intende partecipare all'udienza mediante *Microsoft Teams* (in tal caso si precisa che la comparizione personale delle parti può essere limitata ai casi in cui vi siano effettive esigenze processuali o concrete possibilità di conciliazione ed è consentita solo qualora la parte sia personalmente dotata di idonea strumentazione informatica. In mancanza, le parti possono rilasciare procura speciale ai rispettivi procuratori; qualora non vi siano effettive esigenze o possibilità di conciliazione, le parti possono rinunciare a comparire personalmente e la mancata comparizione non è considerata significativa agli effetti di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c.; qualora la parte intenda partecipare all'udienza, ma non sia dotata di idonea strumentazione informatica, l'udienza è rinviata a data successiva al 31.7.2020, onde consentirne la celebrazione nelle forme ordinarie, alla presenza fisica delle parti); d) indicare un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non pec) sul quale poter ricevere copia del *link* (che provvederà a comunicare alla parte che intende partecipare all'udienza mediante l'applicativo *Microsoft Teams*); e) indicare, altresì, un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento. In tal caso, ove il giudice ritenga di dover accogliere l'istanza, il procedimento è rinviato d'ufficio ad un'udienza da fissarsi entro i 15 giorni successivi rispetto al precedente rinvio. Diversamente, qualora il giudice ritenga non fondate le motivazioni addotte a sostegno della richiesta di

trattazione da remoto, rigetta l'istanza e dispone che l'udienza venga svolta nelle forme della trattazione scritta o cartolare.

Procedimenti trattati ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Le udienze relative ai procedimenti di cui sopra, qualora celebrate, ex art. 83 comma 7, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi della lett. f) dell'art. 83 stesso, ossia mediante collegamento da remoto attraverso l'applicativo Teams, e quelle fissate per il giuramento del CTU ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c. che, invece, possono celebrarsi solamente mediante collegamento da remoto, sono svolte con le seguenti modalità.

1. Il Giudice, 14 giorni prima dell'udienza, quando possibile, provvede con decreto comunicato alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza a cura della Cancelleria, che inserisce nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto". Il decreto :

- a) fissa giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso, indicando l'orario puntuale con procedimenti fissati a distanza di 45 minuti l'uno dall'altro, salvo diversa valutazione a seguito di verifica in corso di applicazione;
- b) reca l'espresso avvertimento che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
- c) contiene l'indicazione che le parti, eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, possono accedere al fascicolo informatico mediante "*richiesta di visibilità*", onde prendere conoscenza del *link* inserito nel provvedimento per il collegamento alla stanza virtuale;
- d) dovendo garantire il diritto delle parti di partecipare al procedimento, reca la precisazione che l'effettiva comparizione personale delle parti può essere limitata ai casi in cui vi siano effettive esigenze processuali (ad es.: volontà di essere liberamente sentite, necessità di disconoscimento di scritture, proposizione di querela di falso, possibilità di conciliazione della controversia, accordo conciliativo già raggiunto) ed è possibile solo qualora la parte sia personalmente dotata di idonea strumentazione informatica. In mancanza, le parti possono rilasciare procura speciale ai rispettivi procuratori; qualora non vi siano effettive esigenze o possibilità di conciliazione, le parti possono rinunciare a comparire personalmente e la mancata comparizione non è considerata significativa agli effetti di cui all'art. 420, comma 1, c.p.c.; qualora la parte intenda partecipare all'udienza, ma non sia dotata di idonea

strumentazione informatica, l'udienza è rinviata a data successiva al 31 luglio 2020, onde consentirne la celebrazione nelle forme ordinarie, alla presenza fisica delle parti;

- e) contiene avviso alle parti della facoltà di richiedere concordemente, fino a 5 giorni prima dell'udienza, la trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. 18/2020, come disciplinata dall'art. 3 seguente, e, a tal fine, nel medesimo provvedimento: I) specifica che, in tal caso, il procedimento è rinviato all'udienza ivi indicata, da fissarsi entro 15 giorni rispetto al precedente rinvio; II) invita i difensori a depositare, fino a 7 giorni prima della data di rinvio così fissata, le note scritte di cui all'articolo seguente; III) avvisa che in difetto di accordo delle parti sulla celebrazione dell'udienza con trattazione scritta, l'udienza medesima verrà celebrata con collegato da remoto.

2. Ciascun difensore, almeno 5 giorni prima dell'udienza, deposita telematicamente una comunicazione in cui:

- a) dichiara se il proprio assistito intende o meno rinunciare a comparire o se intende partecipare all'udienza mediante il software *Teams di Windows*;
- b) indica un indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale poter ricevere copia del *link* (che provvederà a comunicare alla parte che intende partecipare all'udienza mediante l'applicativo *Teams*); analoga comunicazione dovrà essere inviata dall'ausiliario del giudice nel caso in cui sia prevista la sua partecipazione all'udienza;
- c) indica altresì un numero di telefono per eventuali problemi di collegamento; analoga comunicazione dovrà essere inviata dall'ausiliario del giudice nel caso in cui sia prevista la sua partecipazione all'udienza;

3. Nel verbale di udienza il giudice :

- a) prende atto della dichiarazione di identità delle parti e dei loro procuratori presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012), dell'ausiliario nel caso in cui sia prevista la sua partecipazione all'udienza, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati);
- b) prende atto dell'espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della

parte che si colleghi da un luogo diverso da quello del difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

- c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di Cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il *link* di collegamento.

4. Il giudice, l'ausiliario, i procuratori delle parti e queste ultime, collegate da luogo distinto, devono tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplina l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza.

5. Poiché il singolo partecipante viene individuato dal giudice sulla base del nome da lui scelto, deve indicare il proprio nome e cognome e il numero di ruolo del procedimento da trattare, così da renderne più agevole l'individuazione.

6. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle del Magistrato, può avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e vale come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; possono essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della *chat* o di altro strumento di condivisione dei testi.

7. In caso di malfunzionamenti, scollegamenti involontari ed impossibilità di ripristino, il giudice rinvia l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

8. Al termine dell'udienza il giudice invita i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

9. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle del Magistrato nel corso dell'udienza stessa.

10. Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interrompe il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.

11. Le attività degli ausiliari del giudice dovranno svolgersi con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h bis) del D.L. 18/2020; ove ciò non sia possibile o consentito, le attività dovranno essere fissate a data successiva al 31 luglio 2020.

GIUDIZI DI ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTICOLO 445 BIS C.P.C.

La legge n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione del D.L. n. 18 del 2020, ha modificato, tra le altre cose, la lettera f) del comma 7 dell'articolo 83 del suddetto decreto legge, prevedendo la possibilità di svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA.

Alla luce di tale intervento normativo si prevede, dunque, che a partire dal 1.7.2020 i procedimenti ex articolo 445 bis c.p.c. con udienze fissate per il giuramento del CTU, potranno essere trattati solamente con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) D.L. n. 18/2020, attraverso il ricorso al software applicativo Teams di Microsoft (individuato dalla DGSIA), secondo le modalità sopra previste, riservando di indicare che la visita medica venga fissata a non prima del mese di ottobre 2020.

Al fine di favorire un ricorso più lineare ed efficace di tale modalità di trattazione dell'udienza, anche in considerazione dell'ingente numero di iscrizioni di giudizi ex articolo 445 bis c.p.c., si prevede che per ogni udienza siano conferiti più incarichi allo stesso CTU all'uopo nominato.

Procedimenti la cui trattazione è esclusa fino al 31 luglio 2020.

Fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe, è esclusa la trattazione dei procedimenti che richiedono la presenza di ulteriori soggetti rispetto ai difensori quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli fissati per l'escussione dei testimoni, per l'espletamento dell'interrogatorio formale, ad eccezione dei casi in cui è prevista la partecipazione dell'ausiliario del giudice nei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c..

C) Sezione Fallimenti e Esecuzioni

Verranno regolarmente riscontrate tutte le istanze telematiche.

Verranno emessi, in forma telematica, mandati di pagamento, decreti di trasferimento e decreti di liquidazione.

Le udienze verranno celebrate, preferibilmente, nelle **forme della trattazione scritta (art. 83 , co 7 lett. h)),** secondo le modalità di cui al protocollo distrettuale , tenuto conto delle innovazioni introdotte con l'art. 54 ter L. 27/2020 e con l'art. 3 del d.l. n. 28 del 30.4.2020.

PROCEDURE CONCORDSUALI

Verranno trattate:

- udienze per l'approvazione del rendiconto;
- udienze di approvazione dei progetti di stato passivo relativi alle domande tempestive e tardive di insinuazione dei crediti;
- udienze relativa alle domande ultra-tardive;
- le udienze prefallimentari su ricorsi depositati in periodi diversi da quello compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 in caso di rinuncia del debitore a comparire ovvero qualora il debitore si sia costituito nominando un difensore di fiducia;
- le udienze prefallimentari per le quali l'istanza di fallimento provenga dal P.M. con richiesta di misura cautelare ovvero quelle per le quali risulti prossimo alla scadenza il termine ex art. 10 L.F.;
- le udienze di omologazione dei concordati preventivi e dei concordati fallimentari;

Le udienze diverse da quelle appena indicate verranno differite a data successiva al 31 luglio 2020.

Tutti i ricorsi per fallimento depositati nel periodo compreso tra il 9.3.2020 e il 31.7.2020 verranno dichiarati improcedibili "de plano", senza fissazione di udienza, ex art. 10 d.l. 23/2020.

Si rinvia alle circolari interne per quanto attiene la regolamentazione dell'attività degli ausiliari.

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Ai sensi dell'art. 54 ter L. 27/2020, è sospesa, per la durata di sei mesi dal 30.4.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Allo stesso modo, sono sospese di diritto per mesi sei a decorrere dalla data di entrata in vigore (30.4.2020) della legge di conversione n. 27/2020 del decreto legge 18/2020, le liberazioni degli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore esecutato.

Verranno trattate :

- l'udienza per decidere sulle istanze di conversione dei pignoramenti;

- le udienze di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi;
- le udienze previste ai sensi degli artt. 596 e 597 c.p.c.;

Le udienze diverse da quelle appena indicate, nonché quelle ex art. 569 c.p.c. saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

Le vendite già fissate sono sospese e saranno rifissate a data successiva al 31 luglio 2020 e tenute con modalità telematica.

DIVISIONI ENDOESECUTIVE

Nessuna udienza verrà celebrata, con conseguente differimento a dopo il 31.7.2020.

ESECUZIONI MOBILIARI

Verranno trattate le prime udienze relative alle procedure espropriative presso terzi (art. 543 c.p.c.), in tutti i casi in cui vi sia stata costituzione in giudizio del debitore ovvero rinuncia di questi a comparire od ancora in caso di crediti alimentari.

In tutti gli altri casi, l'udienza verrà rinviata a data successiva al 31.7.2020.

Verranno fissate le vendite ove applicabile quanto previsto dall'art. 530, 5° comma, c.p.c. a data successiva al 31/7/2020, da effettuarsi con modalità telematica.

Le vendite già fissate sono sospese e saranno rifissate a data successiva al 31 luglio 2020 e tenute con modalità telematica.

SETTORE PENALE

Al fine di consentire una progressiva ed efficace ripresa dell'attività giudiziaria, nel periodo dal 12/5/2020 al 31 /5/2020, saranno trattati solo tutti i processi ed affari penali di cui all'art. 83 co. III lett. b) e c) D.L. 18/2020 convertito con modifiche con Legge 27/2020.

Pertanto, verranno differiti d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2020, i restanti processi monocratici e collegiali.

Ogni giudice avrà cura di individuare i processi da differire al fine di consentire alla Cancelleria di comunicare il rinvio ai difensori e alla Procura (ufficio dibattimento tramite Pec) almeno 10 giorni prima dell'udienza, indicando contestualmente le date di differimento. La cancelleria provvederà alla notifica a mezzo dei sistemi di notifica telematica SNT o PECTIAP-document@ al difensore di fiducia o di ufficio dell'avviso di differimento dell'udienza.

Ove il processo riguardi imputati detenuti, ai sensi degli artt. 83 co. XII D.L. 18/2020 e 146 bis disp. att. c.p.p., la presenza in udienza di questi ultimi, se richiesta, sarà assicurata esclusivamente mediante videoconferenza e, soltanto in ipotesi di impossibilità assoluta, con la traduzione.

In tutti i casi nei quali la trattazione avviene da remoto, il giudice terrà udienza **dall'interno del tribunale**.

Tutti i soggetti presenti in udienza (giudici, pubblici ministeri, difensori, parti private, personale amministrativo e ausiliari) dovranno **necessariamente** essere muniti dei d.p.i. obbligatori e indossare guanti e mascherina.

Nel periodo successivo, dal 1 giugno 2020 al 31 luglio 2020, oltre a processi di cui all'art. 83 co. 3 lettere b) e c) D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020, saranno trattati :

Attività G.I.P.

Si tratteranno in aula con rigida scansione degli orari in modo da operare nel pieno e assoluto rispetto delle regole del cd. "distanziamento sociale":

1. processi in cui uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare di tipo custodiale, diversi da quelli di cui all'art. 83 co. 3 n. 2 D.L. 18/2020 convertito con modifiche con Legge 27/2020, ovvero alle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., indipendentemente dalla scadenza dei termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
2. procedimenti fissati per la decisione su richieste di applicazione della pena o per la trattazione di giudizi abbreviati non condizionati a prova orale;
3. udienze per incidenti probatori nei casi di cui all'art. 392 co. I lett. a) e g) limitatamente ai casi in cui vi sia pericolo di successiva impossibilità di effettuazione dell'attività in dibattimento per ragioni di salute;
4. udienze per incidenti probatori limitatamente al conferimento dell'incarico al perito o all'esame dello stesso;

Saranno invece trattati con modalità da remoto, secondo le modalità stabilite nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e le indicazioni contenute nel nuovo protocollo sottoscritto con il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine e il Presidente della Camera Penale, i procedimenti di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020 fissati per *"discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti"* ove sia pervenuto l'esplicito consenso di tutti gli indagati alla trattazione in modalità da remoto come previsto dall'art. 3 co. I lett. G) D.L. 28/2020;

Attività G.U.P.

Si tratteranno in aula con rigida scansione degli orari in modo da operare nel pieno e assoluto rispetto delle regole del cd. "distanziamento sociale":

1. processi in udienza preliminare, diversi da quelli di cui all'art. 83 co. 3 n. 2 D.L. 18/2020 convertito con modifiche con Legge 27/2020, in cui uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare di tipo custodiale ovvero alle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282

ter c.p.p., indipendentemente dalla scadenza dei termini di cui all'art. 304 c.p.p.;

2. processi in udienza preliminare nei quali gli imputati abbiano avanzato richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato non condizionato a prova orale;

Saranno invece trattati con modalità da remoto, secondo le modalità stabilite nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e le indicazioni operative contenute nel nuovo protocollo sottoscritto con il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine e il Presidente della Camera Penale i processi di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020 fissati per "*discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti*" ove sia pervenuto l'esplicito consenso di tutti gli imputati alla trattazione in modalità da remoto come previsto dall'art. 3 co. 1 lett. g) D.L. 28/2020.

Udienze dibattimentali (collegio e monocratico)

Si tratteranno in presenza - ossia secondo le modalità consuete - i seguenti processi collegiali e monocratici, fermo il rispetto delle regole di distanziamento sociale:

1. processi in cui uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare di tipo custodiale, diversi da quelli di cui all'art. 83 co. 3 n. 2 D.L. 18/2020 convertito con modifiche con Legge 27/2020, ovvero alle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., indipendentemente dalla scadenza dei termini di cui all'art. 304 c.p.p.;
2. processi nei quali è stata comunicata la volontà dell'imputato di reiterare / avanzare una richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato non condizionato a prova orale;
3. processi fissati per la discussione di giudizi abbreviati non condizionati a prova orale e già ammessi;
4. le udienze di sola discussione ex art. 523 c.p.p.;
5. le cd. "udienze-filtro", nel limite massimo di 3 processi ogni 90 minuti o per ciascuna fascia oraria di identica durata;

Saranno invece trattati con modalità da remoto, secondo le modalità stabilite nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e le indicazioni operative contenute nel nuovo protocollo sottoscritto con il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine e il Presidente della Camera Penale i processi di cui all'art. 83 co. 12 bis D.L. 18/2020 conv. con L. 27/2020 fissati per "*discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti*" per i quali sia pervenuto l'esplicito consenso di tutti gli imputati alla trattazione in modalità da remoto come previsto dall'art. 3 co. 1 lett. g) D.L. 28/2020.

**udienze camerali del tribunale del riesame,
udienze camerali del giudice dell'esecuzione,
udienze camerali riguardanti misure di prevenzione,
udienze camerali ex art. 37 D. Lgs. 274/2000**

Le udienze camerali di cui sopra si terranno in modalità "da remoto", secondo le modalità stabilite nell'art. 83 co. 12 bis D.L. 18/2020, convertito con L. 27/2020, nel provvedimento D.G.S.I.A. del 20/03/2020 n. 4223 e in applicazione delle indicazioni operative contenute nel nuovo protocollo sottoscritto con il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine e il Presidente della Camera Penale.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Attività Giudiziaria

Va premesso che la struttura in cui sono attualmente ubicati gli Uffici del Giudice di Pace di Teramo è dotata di due stanze dedicate all'attività dei Giudici in servizio, entrambe di dimensioni tali da non assicurare il dovuto distanziamento sociale, alle quali si accede da un unico ed angusto corridoio, di non facile aerazione; inoltre, l'unico atrio funge da accesso esclusivo anche alle adiacenti cancellerie per tutti gli utenti, senza concreta possibilità, allo stato, di creare altri e distinti percorsi di accesso.

Né è possibile trattare le udienze del Giudice di Pace nelle aule del Palazzo di Giustizia del Tribunale di Teramo, come sinora effettuato per le udienze penali, dovendo adibire gli spazi a ciò in precedenza destinati alle necessità del Tribunale al fine di non violare le prescrizioni sanitarie sopra richiamate.

Ne consegue, pertanto, che nel periodo dal 12 maggio - 31 luglio 2020, verranno trattati, sia nel settore civile che in quello penale, con modalità ordinaria (stante l'inapplicabilità delle modalità di trattazione cartolare previste del cit. art. 83, comma 7 lett. h e la concreta impossibilità, allo stato, di trattazione da remoto, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) solo i procedimenti urgenti ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) del D.L. 18/2020, ivi compresi quelli dichiarati urgenti dal giudice.

La trattazione in presenza sarà organizzata dai singoli giudici in maniera tale da consentire il rispetto della distanza minima tra ogni persona presente in aula e ciascun partecipante all'udienza dovrà essere munito di guanti e mascherina.

Tutti gli altri procedimenti, civili e penali, saranno differiti d'ufficio a data successiva al 31.7.2020.

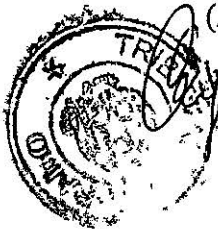
Resta impregiudicata la possibilità di successive modifiche in senso ampliativo della ripresa dell'attività giudiziaria, attraverso la redistribuzione e la riorganizzazione degli spazi, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività d'udienza in condizioni di sicurezza, tenuto conto dell'andamento dell'emergenza sanitaria.

Le medesime disposizioni si applicheranno all'attività dell'Ufficio del Giudice di Pace di Atri.

Teramo, 8 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

(Angela DI GIROLAMO)



Angela Di Girolamo